



TRIBUNALE DI CUNEO

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

PROVVEDIMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART.175 BIS, C.4 C.P.P.

Con provvedimento del 30 giugno 2026 (prot.n.2142/2026) e con errata corrige 1° luglio 2026, a fronte delle criticità registrate anche dal MA.GRIF. e inerenti all'uso dell'applicativo ministeriale APP 2.0 dato per il processo penale telematico, si è disposto

- ♦ la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità, per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., con modalità analogiche (mediante il principio del "doppio binario") anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione, fino al **30 settembre 2026**;
- ♦ la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di iscrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICP (mediante il principio del "doppio binario"), fino al **30 settembre 2026**;
- ♦ di procedere con formato analogico quanto alla redazione e deposito delle richieste di archiviazione e quanto a tutti gli atti di esercizio dell'azione penale e di cui all'art.405, c.1 c.p.p. fino al **30 settembre 2026**

Resta comunque da rilevare che, al di là della prevista sospensione in via esclusiva del ricorso ad APP, dal 1° gennaio 2026, in adempimento delle previsioni normative di cui al Decreto ministeriale 29 dicembre 2023 n.217 in materia di processo penale telematico, come modificato dal successivo Decreto 27 dicembre 2024 n.206, in questo Ufficio si procede al deposito telematico per tutti gli atti del procedimento ai sensi dell'art.111 bis c.p.p. e, dunque, per tutti gli atti compiuti dal PM nel corso delle indagini preliminari, comprensivi degli atti, richieste, memorie da inoltrare alla Sezione GIP e al Tribunale Ordinario, per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del c.p.p., nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio (nonché nei rapporti con la Procura Europea e la Procura Generale quanto al procedimento di avocazione; art. 3 comma 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, come novellato dall'art. 1 del DM n. 206/2024.

Inoltre, dal 1°4.2026 il ricorso ad APP è obbligatorio

- per gli atti di impugnazione di cui agli artt. 309 e 311 c.p.p.;
- per gli atti di impugnazione in materia di misure cautelari reali di cui agli artt. 324, 325 c.p.p.
- per gli atti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio

e dal 31.12.2026 per il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, potrà avere luogo anche con modalità non telematiche (art. 1, lett.a D.M. 26 giugno 2026 n. 114 .D.M. 30.12.2025 che ha modificato il comma 3 bis del DM 29 dicembre 2023 n. 217).

Così premesso, essendo prossima la scadenza del termine di sospensione in via esclusiva nei termini appena richiamati e della disposizione di procedere analogicamente quanto alla redazione e deposito delle richieste di archiviazione e quanto a tutti gli atti di esercizio dell'azione penale e di cui all'art.405, c.1 c.p.p., si è richiesta al MA.GRIF. una nota riepilogativa sull'attuale, generale funzionamento dell'applicativo e sulle criticità ancora riscontrabili.

Le criticità di cui alla nota Mag.Rif 29.9.2026.

Nella nota qui allegata, il Mag.Rif segnala quanto segue:

"...Giova evidenziare che la scelta di procedere – per un trimestre – con formato analogico al deposito delle richieste di archiviazione e di tutti gli atti inerenti all'esercizio dell'azione penale, è stato utile a rendere più rapida la fase di definizione dei procedimenti e, quindi, per gran parte, a definire (si pensi, in particolare, ai procedimenti con decreto di citazione a giudizio), i procedimenti con 415 bis c.p.p. scaduti.

Per contro, l'impiego di APP.2.0 alla fase delle indagini preliminari (fino alla fase del 415 bis c.p.p.) ha consentito di prendere sempre più confidenza con l'applicativo; a sperimentarne in concreto le funzionalità e, del pari, a constatare la permanenza di alcune residue criticità.

Permangono, in particolare, alcuni aspetti problematici già sottolineate nella precedente relazione che, di seguito, vengono riportati e riproposti in quanto meritevoli di particolare attenzione:

- con riferimento alle **istanze de libertate**, ancora non consta che la presenza di istanze su cui provvedere siano visualizzabili con appositi alert/disclaimer nelle card "pervenuti" o "ricevuti". L'assoluta delicatezza e priorità della valutazione e trattazione dell'istanza da parte del magistrato, impone di continuare ad impiegare il mezzo digitale;
- sussistono criticità nella gestione delle deleghe di esecuzione delle misure cautelari alla PG delegata. In particolare – circostanza già oggetto di apposita segnalazione con ticket non esitata – la PG non ha visibilità dell'Ordinanza da eseguire. Occorre, quindi, di concerto con il Tribunale lavorare sul regime di visibilità all'esterno dei provvedimenti da eseguire;
- **permane l'impossibilità di apporre più firme in un unico documento da parte del PM:** si pensi al caso di delega ad interrogatorio. Il PM è tenuto a alimentare APP in tre distinte fasi caricando/redigendo tre distinti documenti nelle apposite sezioni all'uopo dedicate: l'invito per rendere interrogatorio; l'informazione ex art. 369/369 bis c.p.p./ la delega alla PG incaricata, con un assai gravoso aggravio dei tempi di redazione. L'applicativo non consente infatti di redigere e di caricare un unico documento in cui, in calce ad ogni atto, apporre la firma;
- di fatto **la quotidiana attività di visualizzazione, esame e visto della posta destinata al magistrato avviene in forma analogica.** E' ben noto che l'applicativo consente l'impiego della funzionalità "Redigi Atto semplificato", evidentemente deputata alla gestione dei visti e dello smistamento della posta in entrata. Tuttavia, occorre rilevare che non tutta la posta in ingresso risulta visibile su APP dal Magistrato e che l'impiego della funzionalità in questione, in via generale, è destinata a rallentare in maniera disfunzionale i tempi di lavoro del magistrato.

Trattasi, ad avviso di questo Magrif, di problematiche su cui (con riferimento in particolare alle misure cautelari e ai relativi riesami) occorre, in questa fase, procedere ad attivare un confronto continuo e sistematico con il Tribunale (Ufficio GIP), con le Cancellerie e con le Segreterie in affiancamento in un'ottica di progressivo e auspicabile definitivo superamento delle persistenti criticità.

Circostanze, queste, che se valutate unitariamente a quanto sopra rappresentato, rendono indispensabile la proroga del provvedimento ex art. 175 bis.4 c.p.p. adottato da questo Ufficio lo scorso 30.6.2026 nella parte in cui si prevede:

- la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità, per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., con modalità analogiche (mediante il principio del "doppio binario") anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione;
- la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di iscrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICP (mediante il principio del "doppio binario").

Il ricorso al c.d. doppio binario risulta inoltre quanto mai necessario ove si tenga conto della necessità di assicurare continuità operativa in tutti i casi in cui l'impiego dell'applicativo presenti momenti di sospensione o di

interruzione nel relativo funzionamento, specie con riferimento alla fase dell'iscrizione/assegnazione delle notizie di reato.

§§§

Le criticità segnalate.

Le criticità dell'applicativo evidenziate nella nota del Mag.Rif continuano ad attenere a molti aspetti anche fondamentali del procedimento penale.

E infatti, incidono sul normale ed efficiente svolgimento della fase delle indagini preliminari le problematiche, che continuano a sussistere da tempo, date in tema di

- **impossibilità di apporre più firme in un unico documento da parte del PM**, posto che l'applicativo non consente di redigere e di caricare un unico documento, più atti di indagine e in cui, in calce ad ogni atto, il p.m. possa apporre la sottoscrizione. Sotto tale profilo, il ricorso ad APP appare defatigatorio, posto che si impone al p.m. di redigere e caricare nell'applicativo ogni singolo atto destinato alla polizia giudiziaria a titolo di delega (ad esempio: le informazioni di cui agli artt. 369/369 bis c.p.p.; la delega all'interrogatorio contenente l'Invito a Comparire e, infine, la delega alla polizia giudiziaria incaricata); ciò risolvendosi in un aggravio dei tempi di redazione e, in generale, in un generale e diffuso allungamento dei tempi procedurali
- **istanze de libertate**, le cui criticità rappresentano un grave profilo posto che non è certo che tutte le istanze siano effettivamente visualizzabili su APP. Ancora non consta che la presenza di istanze su cui provvedere siano visualizzabili con appositi alert/disclaimer nelle card "pervenuti" o "ricevuti.
- **deleghe di esecuzione delle misure cautelari alla PG delegata**. In particolare – circostanza già oggetto di apposita segnalazione con ticket non esitata – la PG non ha visibilità dell'Ordinanza da eseguire. Occorre, quindi, di concerto con il Tribunale lavorare sul regime di visibilità all'esterno dei provvedimenti da eseguire.

Oltre alle criticità segnalate dal Ma.grif, resta da considerare che nei procedimenti a citazione diretta l'applicativo ancora non permette di inserire e trasmettere la **richiesta di data udienza**, onde poi, avuta la data, poter emettere il decreto di citazione a giudizio. Di conseguenza, in un primo momento il PM redige la bozza del decreto di citazione e la richiesta data udienza in modalità analogica e, quindi, ricevuta l'indicazione della data d'udienza, provvede a redigere il decreto di citazione e a inserirlo in APP. Si tratta di un aggravio oggettivo che comporta un non efficiente ed efficace esercizio dell'azione penale, con riflessi negativi sui tempi processuali.

Inoltre, restano le criticità relative alla procedura di **produzioni documentali a dibattimento**: l'ufficio ha stilato apposito protocollo operativo con il Tribunale. Tuttavia, in particolare per i magistrati con un ruolo di udienza consistente, il caricamento delle produzioni su APP si traduce in un rilevante aggravio di lavoro per gli stessi e per le segreterie di assistenza. Soprattutto, ricorre un notevole aggravio di tempi di gestione della produzione documentale poiché la selezione dei documenti da produrre non è automatica, non potendosi estrarre il singolo atto da produrre dal fascicolo digitale. Infatti, l'applicativo non consente di selezionare il singolo documento con la conseguenza di dover scansionare e caricare *ab externo*.

E ancora, **si registrano blocchi dell'applicativo** per ragioni non dipendenti all'Ufficio e con ogni probabilità dovute alle implementazioni e rimodulazioni in atto da parte degli organismi preposti, ciò tuttavia risolvendosi in malfunzionamenti rispetto alle tempistiche d'indagine e a quelle processuali. Inoltre, negli ultimi mesi appare carente l'**assistenza da remoto**: le numerose richieste di ticket di assistenza (anche in fase di profilatura o aggiornamenti profili) restano inevase e, dunque, senza risposta. Infine, il definitivo venir meno, all'interno dell'Ufficio, dell'unità esterna dedicata all'implementazione e al caricamento in TIAP dei fascicoli ha comportato che, in relazione ai fascicoli "non nativi APP", non è ad oggi assicurata la relativa digitalizzazione.

Conclusioni.

Preso atto di queste criticità, anche personalmente registrate da questo Procuratore, si deve concludere, come già rilevato nel provvedimento del 30 giugno/1° luglio scorso, che si tratta di

carenze dell'applicativo che si risolvono in un sostanziale malfunzionamento del medesimo in ragione

- dell'impossibilità di redigere nei termini di cui all'art.111 bis c.p.p. gli atti e i provvedimenti sopra indicati
- o, comunque, di redigerli con un rilevante dispendio di tempo ed energie,
- ovvero che non consentono di operare mediante l'applicativo in caso di ragioni di urgenza, con conseguente, da una parte, grave dilatazione dei tempi di tutta l'attività giudiziaria in termini inaccettabili, poiché influisce negativamente sia sull'efficiente ed efficace gestione di tutti gli affari sia sui rapporti con il Tribunale e con la polizia giudiziaria e, dall'altra parte, dell'impossibilità di agire tempestivamente quando le esigenze giudiziarie lo richiedano
- si aggiunga che l'attuale perdurante assenza di idonea assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti comporta periodi inaccettabili di stasi dell'attività giudiziaria e l'impossibilità di affrontare e risolvere le criticità che si presentano nel lavoro quotidiano

infine, emerge un dato inequivocabile, ossia che le criticità sopra segnalate hanno comportato un **aumento delle pendenze in capo a ogni Magistrato** rispetto al passato e come emerge dai dati statistici allegati (al 30.6.2026 si registrava un aumento di arretrato rispetto al 1°.7.2025 di 563 procedimenti iscritti nel Reg.Mod.21).

Come già rilevato con il provvedimento del 30 giugno/1° luglio 2026, queste *carenze* impongono al Procuratore o la scelta forzata di non procedere agli atti di cui sopra ovvero, al fine di non permettere stasi procedurali e organizzative non giustificabili in ragione anche della necessità di assumere provvedimenti urgenti dati dalle indagini (ad esempio la richiesta di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici; quella di dare pronta esecuzione alle richieste de libertate; quella di agire con urgenza in assenza del p.m. assegnatario), o di ritenere l'applicativo attualmente non funzionale all'organizzazione dell'Ufficio e all'osservanza dei principi della ragionevole durata dei procedimenti e dell'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, andando anche a gravare sulla successiva attività giurisdizionale nel complesso, venendo penalizzati anche i rapporti con il Tribunale.

In questa ottica appare necessario sospendere il ricorso all'uso dell'applicativo per la redazione dei provvedimenti definitori dell'indagine preliminare, ossia per quanto riguarda le richieste di archiviazione e tutti gli atti di esercizio dell'azione penale

Rilevato che l'art. 175 bis, c.4 c.p.p. consente il deposito analogico degli atti in caso di malfunzionamento dell'applicativo informatico dato per il processo penale telematico e che tale malfunzionamento può essere attestato (anche) dal dirigente dell'ufficio giudiziario;

Rilevato che appare auspicabile che, entro un trimestre, siano introdotte innovazioni tali da eliminare le carenze evidenziate

PTM

letto l'art.175 bis, c.4 c.p.p. e richiamato quanto sopra, si attesta e si certifica il malfunzionamento dell'applicativo e, pertanto,

si proroga

- ♦ la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità, per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., con modalità analogiche (mediante il principio del "doppio binario") anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione, fino al **31 marzo 2027**;
- ♦ la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di iscrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICP (mediante il principio del "doppio binario"), fino al **31 marzo 2027**;

Cuneo, 30 settembre 2026

Il Procuratore
Onelio Dodero



Si comunichi:

a tutti i Magistrati (togati e onorari)
a tutto il personale amministrativo
al Signor R.I.D. per il settore penale requirente
al Signor Mag.Rif.

Si trasmetta:

al Signor Presidente del Tribunale in sede
al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino
al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Si pubblichi nel sito web della Procura della Repubblica

PROCURA DI CUNEO	Mod 21	Mod 44	Mod 21 bis	Mod 45
Pendenti iniziali al 01/07/2025	3199	2435	419	217
Sopravvenuti	6572	6181	567	1782
Esauriti	6009	6115	670	1643
Pendenti finali al 30/06/2026	3762	2501	316	356



PROCURA DELLA REPUBBLICA CUNEO
29 SET 2026
Prot. 12.48.....
<i>[Signature]</i>

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo
Ufficio del MAG.RIF.

Al Procuratore della Repubblica

Al Procuratore della Repubblica Aggiunto

Con la presente nota, si intende fornire un aggiornamento sullo stato dell'impiego, all'interno dell'Ufficio dell'applicativo APP 2.0, avuto riguardo al trimestre 30.6.2026 – 30.9.2026.

Come ben noto, con provvedimento ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. del 30.6.2026 (prot. n. 2142/2026 e prot. 2174/2026) veniva disposta:

- la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità, per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., con modalità analogiche (mediante il principio del “doppio binario”) anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione, fino al **30 settembre 2026**;
- la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di descrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICP (mediante il principio del “doppio binario”), fino al **30 settembre 2026**;
- di procedere con formato analogico quanto alla redazione e deposito delle richieste di archiviazione e quanto a tutti gli atti di esercizio dell'azione penale e di cui all'art.405, c.1 c.p.p. fino al **30 settembre 2026**

Giova evidenziare che la scelta di procedere – per un trimestre – con formato analogico al deposito delle richieste di archiviazione e di tutti gli atti inerenti l'esercizio dell'azione penale, è stato utile a rendere più rapida la fase di definizione dei procedimenti e, quindi, per gran parte, a definire (si pensi, in particolare, ai procedimenti con decreto di citazione a giudizio), i procedimenti con 415 bis c.p.p. scaduti.

Per contro, l'impiego di APP.2.0 alla fase delle indagini preliminari (fino alla fase del 415 bis c.p.p.) ha consentito di prendere sempre più confidenza con l'applicativo; a sperimentarne in concreto le funzionalità e, del pari, a constatare la permanenza di alcune residue criticità.

Permangono, in particolare, alcuni aspetti problematici già sottolineate nella precedente relazione che, di seguito, vengono riportati e riproposti in quanto meritevoli di particolare attenzione:

- con riferimento alle **istanze de libertate**, ancora non consta che la presenza di istanze su cui provvedere siano visualizzabili con appositi alert/disclaimer nelle card “pervenuti” o “ricevuti”. L'assoluta delicatezza e priorità della valutazione e trattazione dell'istanza da parte del magistrato, impone di continuare ad impiegare il mezzo digitale;

- sussistono criticità nella gestione delle deleghe di esecuzione delle misure cautelari alla PG delegata. In particolare – circostanza già oggetto di apposita segnalazione con ticket non esitata – la PG non ha visibilità dell'Ordinanza da eseguire. Occorre, quindi, di concerto con il Tribunale lavorare sul regime di visibilità all'esterno dei provvedimenti da eseguire;
- **permane l'impossibilità di apporre più firme in un unico documento da parte del PM:** si pensi al caso di delega ad interrogatorio. Il PM è tenuto a alimentare APP in tre distinte fasi caricando/redigendo tre distinti documenti nelle apposite sezioni all'uopo dedicate: l'invito per rendere interrogatorio; l'informazione ex art. 369/369 bis c.p.p./ la delega alla PG incaricata, con un assai gravoso aggravio dei tempi di redazione. L'applicativo non consente infatti di redigere e di caricare un unico documento in cui, in calce ad ogni atto, apporre la firma;
- di fatto **la quotidiana attività di visualizzazione, esame e visto della posta destinata al magistrato avviene in forma analogica.** E' ben noto che l'applicativo consente l'impiego della funzionalità "Redigi Atto semplificato", evidentemente deputata alla gestione dei visti e dello smistamento della posta in entrata. Tuttavia, occorre rilevare che non tutta la posta in ingresso risulta visibile su APP dal Magistrato e che l'impiego della funzionalità in questione, in via generale, è destinata a rallentare in maniera disfunzionale i tempi di lavoro del magistrato.

Trattasi, ad avviso di questo Magrif, di problematiche su cui (con riferimento in particolare alle misure cautelari e ai relativi riesami) occorre, in questa fase, procedere ad attivare un confronto continuo e sistematico con il Tribunale (Ufficio GIP), con le Cancellerie e con le Segreterie in affiancamento in un'ottica di progressivo e auspicabile definitivo superamento delle persistenti criticità.

Circostanze, queste, che se valutate unitariamente a quanto sopra rappresentato, rendono indispensabile la proroga del provvedimento ex art. 175 bis.4 c.p.p. adottato da questo Ufficio lo scorso 30.6.2026 nella parte in cui si prevede:

- la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità, per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., con modalità analogiche (mediante il principio del "doppio binario") anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione;
- la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di iscrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICIP (mediante il principio del "doppio binario").

Il ricorso al c.d. doppio binario risulta inoltre quanto mai necessario ove si tenga conto della necessità di assicurare continuità operativa in tutti i casi in cui l'impiego dell'applicativo presenti momenti di sospensione o di interruzione nel relativo funzionamento, specie con riferimento alla fase dell'iscrizione/assegnazione delle notizie di reato.

Parallelamente, si segnala la necessità di procedere ad estendere l'impiego dell'applicativo alle istanze 335 c.p.p., sulla base del materiale informativo ad oggi disponibile, previa necessaria valutazione dei relativi impatti organizzativi sul lavoro dei singoli magistrati e dell'Ufficio ad oggi dedicato a tali incombenze.

Ringrazio.

Cuneo, 29.9.2026

Il Ma.grif
(Dott.ssa Francesca Lombardi)

Il Sostituto Procuratore
Francesca LOMBARDI